COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n. 58 del 30.09.2014

Oggetto: D.Lgs. 14/3/2011, n° 23 e D.L. 6/12/2011, n° 201 – Imposta Unica Comunale (IUC) – Imposta Municipale Propria (IMU) – Deliberazione del Consiglio comunale n° 35 del 23/4/2014 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni – Anno 2014 – Modifica.-

---

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 21:00 e seguenti, nella Sala consiliare del Palazzo comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) SCARAMELLI STEFANO	X		09) **MARCHINI SARA**	X	
2) **BETTOLLINI JURI**	X		10) **CIONCOLONI GIORGIO**	X	
3) **ANNULLI GIANLUCA**	X		11) **BOLOGNI ALESSANDRO**	X	
4) **SONNINI GIANLUCA**	X		12) **BARNI FULVIO**		X
5) **BRILLI ALESSANDRO**	X		13) **FIORINI VAGNETTI RITA**		X
6) **MICHELETTI ANDREA**	X				
7) **FATIGHENTI PAMELA**	X				
8) **CHIEZZI ROBERTA**	X				

Assegnati n.	13
In carica n.	13

Presenti n.	11
Assenti n.	2

E' presente l' Assessore esterno Lanari Chiara.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- assume la presidenza il Sig. Scaramelli Stefano, nella sua qualità di Sindaco.

- assiste il Segretario Comunale, Dott. Emanuele COSMI.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, concernente l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, e di una componente relativa ai servizi che si articola nel tributo sui servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 703, art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147, in base al quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il D. Lgs. 14/3/2011, n. 23, artt.7, 8, 9 e 14, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto il D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, art. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'imposta municipale propria e la sua anticipazione sperimentale a decorrere dall'anno 2012;

Visto l'art. 1, comma 707, della L. 24/12/2013, n. 147, con il quale sono stati modificati l'art.8 del D. Lgs. 23/2011 e l'art. 13 del D. L. 201/2011, prevedendo in particolare la non applicazione dell'IMU al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto l'art. 1, comma 708, della L. 24/12/2013, n. 147, con il quale si è stabilito che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, art. 13, del D. L. 201/2011;

Visto il D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il D. L. 6/12/2011, n. 201, rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto l'articolo 52, del D. Lgs. 446/97, concernente l'attribuzione della potestà regolamentare generale ai comuni delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

Visto il regolamento dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 5/5/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/92, con esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. L. 6/12/2011, n. 201, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D. L. 6/12/2011, n. 201 medesimo, come convertito in legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come modificato con la legge di conversione, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L. 23/12/1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  c) 80 per i fabbricati accatastati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  d) 65 per i fabbricati accatastati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/5;
  e) 55 pr i fabbricati accatastati nella categoria catastale C/1;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, può modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze e il Comune può modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 9, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della legge della legge 24/12/2012, n. 228, è riservata allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13, D.L. 6/12/2011, n. 201;
- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13 del D. L. 6/12/2011, n. 201, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- ai sensi dei commi 640 e 677, art. 1, L. 27/12/2013, n. 147, l'aliquota massima dell'IMU e della TASI non può superare i limiti per la sola IMU al 31/12/2013, pari al 10,6 per mille, con la possibilità per l'anno 2014 di incrementare le aliquote TASI dello 0,8 per mille rispetto all'aliquota massima, a condizione di finanziare detrazioni d'imposta per le abitazioni principali;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come sostituito 707, art. 1, L. 27/12/2013, n. 147, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione, e se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. 201/2011, come modificato dalla L. 27/12/2013, n. 147, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. 201/2011, come modificato dalla L. 27/12/2013, n. 147, l'IMU non si applica:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato altresì l'art.2 del regolamento dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 5/5/2013, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, 201, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta da anziani o disabili, titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità

immobiliare. Al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento dell'IMU ed il riconoscimento dell'agevolazione o esenzione, i contribuenti devono presentare ogni anno, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, comunicazione, su appositi modelli predisposti dal Comune. Alla comunicazione deve essere allegata la dichiarazione ISEE in corso di validità riferita all'anno precedente a quello di imposta;

Considerato che l'art. 22, comma 2 del D. L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni nella legge 23/6/2014, n. 89, stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali a decorrere dall'anno d'imposta 2014 si applica l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 504/92;

Considerato altresì che tale decreto previsto dall'art. 22, comma 2 del D. L. 66/2014 è in corso di adozione e dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla legge di conversione (L. 23/6/2014 n. 89);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23/4/2014, avente ad oggetto " D. Lgs. 14/3/2011, n. 23 e D.L. 6/12/2011, n. 201- Imposta Unica Comunale (IUC) - Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni anno 2014 ", con la quale si è provveduto a:

1. stabilire per l'anno 2014 le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:
   a) Aliquota di base 1,06%;
   b) Aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

   c) Aliquota dello 0,9% per le abitazioni e relative pertinenze come sopra indicate, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, comma 3 (contratti assistiti o ad autonomia privata assistita);

2. Stabilire nella misura di euro 200,00 l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

3. Stabilire, ai sensi dell'art. 6 del regolamento dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 5/5/2013, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento dell'imposta municipale propria ed il riconoscimento dell'agevolazione, che i contribuenti devono presentare, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, comunicazione, su appositi modelli predisposti dal Comune, dell'applicazione delle aliquote agevolate di cui alla lettera c). La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non siano venute meno le condizioni per l'applicazione delle aliquote agevolate o si verifichino variazioni dei dati ed elementi comunicati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23/4/2014, avente ad oggetto: "Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Imposta Unica Comunale (IUC) – Tributo sui servizi indivisibili (TASI) – Determinazione delle aliquote per l'anno 2014 - Approvazione" con la quale si è provveduto a:

1. Stabilire la seguente articolazione tariffaria del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014:
   a. 2,5 per mille - Per l'abitazione principale con categoria catastale diversa da A1/, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
   b. 2,8 per mille - Per l'abitazione principale con categoria catastale A1/, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
   c. 1,0 per mille – Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. 201/2012;
2. Stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base per tutte le fattispecie non ricomprese nel precedente punto 1;
3. Stabilire la seguente detrazione per l'abitazione principale:
   1. Euro 75,00 per ciascun figlio/a di età non superiore a 18 anni alla data del primo gennaio 2014, purché dimorante/i abitualmente e residente/i anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione è riconosciuta per un massimo di 2 figli (massimo detrazione 150,00 euro);

Richiamato il comma 677 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, che prevede che il Comune può determinare l'aliquota della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore alla aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

Richiamato l'art. 1, comma 1, lettera a), del D. L. n. 16 del 6/3/2014, che ha aggiunto al comma 677, art. 1, L.147/13, al fine di assicurare un maggior spazio finanziario, un'ulteriore disposizione la quale stabilisce che, per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate per le abitazioni principali detrazioni d'imposta tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Richiamata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29/7/2014, con la quale si forniscono chiarimenti in merito alla applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille;

Considerato che l'aliquota TASI per l'abitazione principale con categoria catastale A1/, A/8 e A/9 e relative pertinenze, stabilita al 2,8 per mille, non rispetta complessivamente i limiti imposti dalla normativa, superando dello 0,8 per mille il primo limite e dello 0,3 per mille il secondo limite, mentre complessivamente non devono superare lo 0,8 per mille;

Ritenuto pertanto necessario ridurre l'aliquota IMU delle abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dallo 0,4% allo 0,37%, superando così il primo limite dello 0,5 per mille e il secondo limite dello 0,3 per mille e complessivamente dello 0,8 per mille;

Visto l'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 settembre 2014;

Vistata del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 del 28/2/2014 circa le procedure di trasmissione telematica delle deliberazioni di tariffe e regolamenti;

Visto il parere del revisore contabile;

Sentito l'intervento dell'Assessore al Bilancio Juri Bettollini il quale precisa che l'atto che si sottopone in approvazione si rende necessario per correggere un errore nella tassazione delle abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8, A/9, riscontrato a seguito dei chiarimenti forniti dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Economico/Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

Con voti favorevoli n° 9 e contrari n° 2 (Cioncoloni e Bologni) resi nelle forme legali dai n° 11 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. Di modificare l'aliquota per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, stabilita con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23/4/2014, portandola dallo 0,4% allo 0,37%, al fine di rispettare i limiti imposti dal comma 677 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147;
2. Di dare atto che con la modifica di cui al punto 1. per l'anno 2014 si hanno le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:
   a) Aliquota di base 1,06%;
   b) Aliquota dello 0,37% per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

   c) Aliquota dello 0,9% per le abitazioni e relative pertinenze come sopra indicate, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, comma 3 (contratti assistiti o ad autonomia privata assistita);

4. Di dare altresì atto che, in base alla deliberazione del C. C. n. 35 del 23/4/2014, l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, è pari a euro 200,00 ;

5. Di dare altresì atto che, in base alla deliberazione del C. C. n. 35 del 23/4/2014, è stabilito, ai sensi dell'art. 6 del regolamento dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 5/5/2013, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento dell'imposta municipale propria ed il riconoscimento dell'agevolazione, che i contribuenti devono presentare, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, comunicazione, su appositi modelli predisposti dal Comune, dell'applicazione delle aliquote agevolate di cui alla lettera c). La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non siano venute meno le condizioni per l'applicazione delle aliquote agevolate o si verifichino variazioni dei dati ed elementi comunicati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

6. Di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del art. 13, commi 13/bis e 15, del D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla legge 22/12/2011, n. 214.

Successivamente il Consiglio comunale:
con voti favorevoli n° 9 e contrari n° 2 (Cioncoloni e Bologni) resi nelle forme legali dai n° 11 Consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.-

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Dr. Stefano Scaramelli

COMUNE DI CHIUSI – PROVINCIA DI SIENA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele Cosmi

Il sottoscritto Messo comunale certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal giorno _____ al giorno _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000.

Data_____

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

a t t e s t a

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi senza reclami;
- è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.Lgs. n° 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele Cosmi
